

(N. 743-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE TRABUCCHI)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze  
di concerto col Ministro degli Affari Esteri  
col Ministro del Tesoro  
col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste  
col Ministro dell'Industria e Commercio  
col Ministro del Commercio con l'Estero  
e col Ministro della Marina Mercantile

NELLA SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1954

Comunicata alla Presidenza il 21 ottobre 1954

Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1954, n. 860, riguardante l'abolizione del coefficiente di compensazione all'importazione del bestiame bovino da macello dalla Svizzera istituito con decreto-legge 24 novembre 1953, n. 849, convertito nella legge 27 dicembre 1953, n. 939.

ONOREVOLI SENATORI. — Col disegno di legge in esame viené proposta la conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1954, n. 860, che ha abolito il coefficiente di compensazione di lire 30.000 per ogni capo bovino da macello importato dalla Svizzera, coefficiente che era stato istituito con altro decreto-legge 24 novembre 1953, n. 849.

La difesa del prezzo del bestiame da macello è per l'Italia difesa del proprio patrimonio zootecnico e contemporaneamente difesa dell'economia agricola. Si sa infatti che non solo i nostri agricoltori contano per far quadrare il loro magro bilancio anche sugli utili di stalla, ma che essi hanno bisogno di compensare con l'utile derivante dalla vendita del bestiame e dei suoi prodotti il costo del mantenimento del bestiame stesso la cui presenza sui fondi è necessaria agli effetti di garantire la normale completa concimazione dei terreni.

Da queste considerazioni fu ispirato il decreto-legge 24 novembre 1953, n. 849, che di fronte all'atteggiamento del Governo Federale Svizzero, che accordava un premio di esportazione per i bovini da macello esportati, istituì un coefficiente di compensazione per ogni capo bovino da macello importato dalla Svizzera in Italia.

Giusta misura — ed efficace — di difesa del nostro patrimonio zootecnico, della nostra agricoltura, della economia delle nostre popolazioni agricole.

Ma la norma — appunto per il suo carattere compensativo — non poteva rimanere in vigore dopo che la Repubblica Federale Svizzera avesse abolito il premio di esportazione per il bestiame da macello diretto in Italia.

E poichè la Legazione svizzera confermò che le Autorità federali erano in grado di fornire alle competenti Autorità italiane la più ampia e la più assoluta assicurazione che per tutte le prossime esportazioni svizzere di bestiame bovino da macello verso l'Italia non sarebbero stati nè direttamente nè indirettamente accordati contributi destinati a favorire la riduzione del prezzo di tale bestiame, apparve necessario abolire il coefficiente di compensazione con la certezza che non possa risorgere una situazione dannosa come quella creatasi nel 1953.

A ciò fu provveduto col decreto-legge di cui vi è chiesta la conversione col disegno di legge in esame, disegno di legge che per i motivi accennati merita piena la vostra approvazione.

TRABUCCHI, *relatore.*

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 24 settembre 1954, n. 860, concernente l'abolizione del coefficiente di compensazione all'importazione del bestiame bovino da macello dalla Svizzera, istituito con decreto-legge 24 novembre 1953, n. 849, convertito nella legge 27 dicembre 1953, n. 939.